

## **Svolgimento del processo**

Con sentenza in data 12 aprile 2000 il Tribunale di La Spezia, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda con la quale Angiolina Piccone, ex dirigente in pensione del disciolto INAM, aveva chiesto la riliquidazione della pensione integrativa con il computo, nella relativa base di calcolo, rispettivamente, dell'indennità di funzione (quota A) e del compenso incentivante di cui all'art.4 della legge 17 aprile 1984 n.79, osservando, a proposito di tale compenso (il solo che viene in considerazione in questa sede), che esso aveva carattere fisso e continuativo, così da dover essere necessariamente incluso nella retribuzione pensionabile utile - ai sensi dell'art.30 del regolamento del Fondo di previdenza dell'ex INAM - alla (ri)determinazione della pensione integrativa in godimento agli ex dipendenti collocati a riposo. Per l'effetto condannava l'INPS, quale gestore del fondo di previdenza ad esaurimento dell'ente soppresso, alla corresponsione del trattamento pensionistico risultante dalla inclusione degli emolumenti anzidetti.

Di questa sentenza l'INPS ha chiesto la cassazione, con ricorso fondato su due motivi, limitatamente alla statuizione che riconosce la computabilità del compenso incentivante nella retribuzione utile alla (ri)determinazione della pensione integrativa.

Angiolina Piccone resiste con controricorso.

Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite, a seguito di ordinanza, depositata in data 17 marzo 2004, con la quale la Sezione lavoro ha segnalato la necessità di una rimediazione della lettura delle disposizioni in tema di compenso incentivante la produttività e di assegno temporale mensile, rispetto a quella che ne è stata data dalle stesse Sezioni unite nella sentenza 20 novembre 2003 n.17634, che ha escluso l'applicabilità delle disposizioni dell'art.4, della legge n.79 del 1984 (attributive dei suddetti emolumenti, rispettivamente, ai dirigenti civili e ai dirigenti generali dello Stato) ai dirigenti in servizio degli enti "parastatali", di cui all'art.18 della legge n.72 del 1985, per essere tali disposizioni non più vigenti al tempo dell'estensione - ai dirigenti del "parastato" - della disciplina del trattamento economico dei dirigenti statali.

## **Motivi della decisione**

Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art.5 legge 17 aprile 1984 n.79 (art.360 n.3 c.p.c.), l'INPS sostiene che il compenso incentivante di cui all'art.4 della stessa legge non può essere qualificato pensionabile, ostandovi il disposto del successivo art.5, che attribuisce effetti previdenziali unicamente ai "nuovi stipendi" attribuiti ai dirigenti statali, senza fare menzione di altri emolumenti – come, appunto, il compenso incentivante - pur menzionati in altri articoli della medesima legge.

Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, l'INPS osserva che, in ogni caso, la natura giuridica del compenso incentivante è quella di emolumento non fisso né continuativo; il che ne esclude la computabilità nella retribuzione "pensionabile" di cui all'art.30 del Regolamento di previdenza del disciolto INAM.

Osserva la Corte che la graduazione delle censure, espressa dall'INPS attraverso la formulazione di un secondo motivo, condizionato al mancato accoglimento del primo, frammenta la unitarietà di una lettura ordinamentale necessariamente complessiva, che ne impone l'esame congiunto e che comporta l'accoglimento del ricorso in ragione delle considerazioni che seguono.

1.L'art.75 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n.761, emanato in virtù dell'art.47 della legge 23 dicembre 1978 n.833, concernente delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico delle unità sanitarie locali, ha dato facoltà ai dipendenti degli enti mutualistici soppressi (fra i quali l'INAM), trasferiti alle unità sanitarie locali, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza in alternativa all'obbligo di iscrizione, a norma degli articoli 74 e 76 dello stesso d.p.r. n.761 del 1979, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'Inadel, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

A favore del personale che avesse esercitato l'indicata facoltà di opzione venne costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti

fondi di previdenza, anche in relazione al versamento dei contributi previdenziali, che, prima utilizzati per il finanziamento e l'alimentazione del Fondo, dovevano essere corrisposti all'INPS "ripartiti secondo le attuali proporzioni" (art.75, comma 3). Per le pregresse posizioni previdenziali, relative al personale in servizio e in quiescenza, era lo Stato a garantire il finanziamento della gestione, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura, attuato utilizzando le disponibilità finanziarie indicate dalla legge n.833 del 1978 (art.75, comma 5).

La giurisprudenza della Corte, superando le incertezze della formulazione testuale (in base alla quale la norma non sembrerebbe invocabile, ai fini della riliquidazione della pensione, da dipendenti dell'INAM cessati dal servizio anteriormente alla data della sua entrata in vigore), ha interpretato il complesso delle disposizioni contenute nell'art.75 cit. nel senso che il sistema di previdenza integrativo di tipo "aziendale", già gestito dal Fondo di previdenza dell'INAM – cioè da una struttura costituita all'interno dell'ente pubblico datore di lavoro e operante nell'ambito del rapporto di impiego – è stato sostituito integralmente mediante l'assunzione, da parte dell'INPS, con la gestione ad esaurimento, del compito di erogare, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il trattamento integrativo in precedenza corrisposto dal preesistente Fondo, e ciò in favore di tutti, indistintamente, gli aventi diritto alle prestazioni del Fondo stesso, da identificare sia nel personale in servizio che avesse esercitato la facoltà di opzione, sia nel personale (all'epoca) già collocato a riposo (ex plurimis, Cass. 17 giugno 1999 n.6064 e, da ultimo, Sez. un. Sent. n.17634 del 2003 citata).

2. Il rinvio operato dalla disposizione in esame costituisce il fondamento della normatività ultrattiva (secondaria perché derivata dalla norma primaria) delle disposizioni regolamentari anzidette (adottate con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAM in data 3 ottobre 1969, approvata con decreto interministeriale 17 novembre 1969). Tali disposizioni, quindi, forniscono la disciplina legale delle prestazioni a carico del fondo speciale ad esaurimento.

Occorre, tuttavia, scandagliare e definire i limiti di siffatta ultrattività normativa.

La soppressione dell'INAM e lo scioglimento dei suoi organi e strutture, avvenuto in data 1° luglio 1981, senza che all'estinzione dell'ente si sia accompagnata la successione di un ente diverso, esclude la sopravvivenza delle disposizioni regolamentari incompatibili con la nuova realtà e di quelle relative alla formazione della provvista del Fondo mediante contributi raccolti in ambito aziendale, posto che al precedente sistema mutualistico, fondato sulla solidarietà tra generazioni successive di lavoratori, tutti dipendenti dello stesso Istituto, e sul concorso contributivo del loro datore di lavoro, si sostituisce un sistema di sicurezza sociale che attinge a disponibilità finanziarie diverse fin dall'inizio e individuate per legge (art.75, commi 3 e 5 del d.p.r. n.761 del 1979 citato). L'intero sistema sarà, da ultimo, "cristallizzato", assoggettato a meccanismi di indicizzazione delle prestazioni già in erogazione e, per la previdenza a venire, sostituito con un sistema di previdenza complementare.

In particolare, la legge 27 dicembre 1997 n. 449 (recante misura per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha definitivamente abolito il meccanismo della c.d. "clausola oro", determinando l'automatica cessazione del diritto all'adeguamento delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi integrativi - comprese quelle della gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del d.p.r. n.761 del 1979 più volte citato - in concomitanza con l'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio di pari qualifica e assoggettando le prestazioni medesime alla applicazione esclusiva dell'art. 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1992 n.503, vale a dire alla sola disciplina della perequazione automatica.

Dispone, infatti, l'art.59, comma 4, della legge n.449 del 1997: "*A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 (forme pensionistiche obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative nonché forme integrative ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del DPR 20/12/1979 n. 761 e di quelle previste dal D. L.vo 21/4/93 n. 123 e dall'art. 3 D. L.vo 16/9/96 n. 563) trova applicazione esclusivamente l'art. 11 del D. Lvo. 30/12/1992 n. 503 con esclusione di*

*diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegato all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio ".*

La successione delle regolazioni di legge nel tempo ha poi portato alla definitiva soppressione anche del fondo speciale ad esaurimento gestito dall'INPS (ai sensi dell'art.75 del d.p.r. n.761 del 1979), mediante una regolazione che ha determinato, per il personale a rapporto di impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975 n.70, l'avvento di una previdenza complementare in luogo di quella integrativa e la sola conferma delle prestazioni erogate secondo gli importi già spettanti sulla base delle normative regolamentari già in vigore, con la previsione di una mera rivalutabilità dei medesimi per l'avvenire (in questi termini dispone l'art.64 della legge 17 maggio 1999 n.144, nell'ambito delle apprestate "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali").

3.All'evidenza, la tendenza rivelata dalla legislazione in punto di previdenza integrativa dei dipendenti ex INAM esprime in un primo tempo regole confermatrice e, nell'ultima stagione, regole intese alla cristallizzazione delle prestazioni già attribuite. In nessun tempo o in nessuna fase di regolazione è possibile ravvisare norme che promuovono incrementi delle prestazioni integrative che eccedano le dinamiche dei trattamenti pensionabili in assicurazione generale obbligatoria variamente guadagnate dai lavoratori in servizio. La stessa sostituzione di una ormai residuale previdenza integrativa con una nuova previdenza complementare segna il definitivo abbandono di un sistema a ripartizione ( accumulazione di una provvista contributiva unica da ripartire tra le varie prestazioni venute a maturazione, con conseguente necessità di adeguamento delle aliquote di prelievo all'aumentare dell'importo delle prestazioni) e il passaggio ad un diverso pilastro di previdenza caratterizzato dalla capitalizzazione individuale dei contributi versati.

E' con quest'ottica, tenendo conto cioè del progressivo mutare dell'intera legislazione di previdenza e del suo riflettersi sulle forme integrative gestite dai fondi, che vanno lette le

disposizioni del regolamento INAM che più in particolare rilevano ai fini che interessano, vale a dire gli articoli 5 e 30.

4. La prima delle norme richiamate fornisce la nozione di "retribuzione" utile agli effetti del trattamento di previdenza e di quiescenza erogato dal Fondo, individuandone le componenti nello stipendio lordo, negli eventuali assegni personali pensionabili, nonché nelle altre eventuali competenze di carattere fisso e continuativo "che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con delibera del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del Tesoro".

La seconda, intitolata "Riliquidazione della pensione", stabilisce, nel primo comma (il solo che qui interessa) che "Ove, con provvedimenti di carattere generale, siano apportate variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio, le pensioni a carico del Fondo in corso di godimento sono riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio" (cosiddetta clausola di "adeguamento al pari grado" o "clausola oro").

Alla stregua delle considerazioni appena svolte è certa la sopravvivenza della parte dell'art.5 del regolamento che qualifica come retribuzione lo stipendio lordo calcolato per 15 mensilità annue e gli eventuali assegni personali pensionabili. Gli stipendi e gli assegni anzidetti costituiscono, dunque, base immancabile per la determinazione delle prestazioni assicurate dal fondo. E' invece norma di più problematica applicazione quella parte della disposizione in esame che qualifica come retribuzione anche "le altre competenze di carattere fisso e continuativo", nel caso in cui esse siano ~~esse~~ riconosciute come "utili" ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza da un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente, approvata dal Ministero del Lavoro di concerto con quello del Tesoro.

Se, infatti, il riferimento a strutture ministeriali può essere aggiornato con la sostituzione del Ministero dell'Economia al Ministero del Tesoro, viceversa, dopo la soppressione dell' INAM, non

e' più esprimibile una valutazione che stabilisca la pensionabilità di talune competenze (di carattere fisso e continuativo) ad opera dell'organo di amministrazione dell'ente.

A sua volta, la struttura dell'art. 30, confrontata con il dato normativo complessivo espresso dai successivi articoli 34, 35 e 36 del regolamento, evidenzia una strettissima dipendenza della disciplina regolamentare dal modello organizzativo al quale è riferita (esistenza attuale dell'INAM; coincidenza nel Consiglio di amministrazione dell'ente del potere di attribuire variazioni di retribuzione ai suoi dipendenti, nonché di identificare le voci fisse e continuative utili ai fini della pensione e da includere, conseguentemente, nella retribuzione da utilizzare come base di calcolo per le prestazioni integrative; coincidenza in un unico ente del potere di modificare le retribuzioni e del potere di amministrare il fondo di previdenza integrativa; concentrazione solidaristica degli oneri contributivi e degli esborsi per prestazioni nell'ambito dell'intervento di un unico ente datore di lavoro e gestore delle previdenza integrativa); e tale strettissima dipendenza produce – col venir meno del modello organizzativo cagionata dalla soppressione dell'Inam- una proporzionata e coerente perdita della efficacia precettiva della norma regolamentare e della ampiezza del suo ambito di applicazione.

5 . Le considerazioni che precedono sono determinanti per la risoluzione della questione che, nuovamente, perviene all'esame delle Sezioni unite, in quanto inducono a ritenere necessaria la esistenza di una esplicita previsione normativa, che, supplendo alla parziale inapplicabilità sopravvenuta delle disposizioni regolamentari citate, dia fondamento al diritto dei dirigenti in servizio (degli enti interessati) alla pensionabilità degli emolumenti sui quali si controverte o, comunque, in generale, dei compensi ai medesimi corrisposti con carattere fisso e continuativo.

Come già riferito in narrativa, le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi, in funzione nomofilattica, sul contrasto sorto nella giurisprudenza della Sezione lavoro fra alcune decisioni che ritenevano non computabili il compenso incentivante e l'assegno temporale mensile previsti dall'art.4 della legge n°79 del 1984 a favore dei dirigenti statali - ai fini della riliquidazione delle pensioni degli ex dirigenti dell' INAM, in ragione della ritenuta mancanza di fissità e

continuatività degli emolumenti suddetti, e altre decisioni che ne avevano, invece, affermato una siffatta natura e, quindi, la computabilità, ai fini di cui sopra, dalla data (1° luglio 1985) in cui l'art.2 della legge n.72 del 1985 aveva esteso ai dirigenti indicati nell'art.18 della legge n.75 del 1970 (e, perciò, anche ai dirigenti degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, in quanto anch'essi rientranti nel settore del "parastato) la disciplina del trattamento economico dei dirigenti dello Stato.

Il principio di diritto enunciato nella citata sentenza n.17634 del 2003 è del seguente tenore  
*“ Ai fini della riliquidazione delle pensioni del personale dirigente già dipendente dall'INAM in relazione alle variazioni della retribuzione pensionabile del personale in servizio (art.75 del d.p.r. n.761 del 1979), deve escludersi la computabilità dell'assegno temporale ex art.4 della legge n.79 del 1984, trattandosi di un emolumento riconosciuto ai dirigenti statali sino al 31 dicembre 1984 ed escluso, pertanto, dalla estensione del trattamento economico di tali dirigenti ai dirigenti del parastato, la quale, ai sensi dell'art.2 della legge n.72 del 1985, ha effetto solo a decorrere dal 1° luglio 1985”.*

Ne risulta, all'evidenza, che il contrasto di giurisprudenza allora affrontato non è stato composto con l'adesione all'uno o all'altro dei contrapposti indirizzi, fondandosi il trascritto principio sul preliminare e decisivo rilievo, argomentabile dalla motivazione, che la norma dell'art.4 della legge n.79 del 1984, nella parte in cui regolamentava il compenso incentivante la produttività e l'assegno temporale mensile aveva già cessato di avere efficacia (rispettivamente, alla data del 31 dicembre 1984 per l'assegno temporale e alla data del 30 giugno 1985 per il compenso incentivante) alla data del 1° luglio 1985, dalla quale il legislatore, ai sensi dell'art.2 della legge n.72 del 1985, aveva fatto decorrere l'applicazione, ai dirigenti del parastato, del trattamento economico proprio dei dirigenti dello Stato.

6. L'ordinanza della Sezione lavoro chiede una rimeditazione delle riferite conclusioni, osservando che il compenso incentivante e l'assegno temporale sono stati, in realtà, prorogati nel tempo da vari decreti legge (convertiti e non convertiti), fino al decreto legge 16 settembre 1987



n.379, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1987 n.468, il cui art.3, comma 1, comporterebbe la loro inclusione nella retribuzione pensionabile dei dirigenti degli enti parastatali in servizio, conseguendone il diritto al ricalcolo delle pensioni già liquidate. Quanto al limite temporale stabilito in tale norma (che riferisce la propria applicazione alle sole pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1979) l'ordinanza ricorda che esso è venuto meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.1 del 1991, dichiarativa della parziale illegittimità della norma in esame, sì che nessun ostacolo si frapporrebbe alla riliquidazione (anche) delle pensioni aventi decorrenza anteriore.

7. Ritengono queste Sezioni Unite che, in effetti, la più volte citata sentenza n. 17634 del 2003 non ha considerato che sia il compenso incentivante, sia l'assegno temporale mensile attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1984, rispettivamente, ai dirigenti civili e ai dirigenti generali dello Stato dall'art.4 della legge 17 aprile 1984 n.79, non hanno cessato di avere efficacia con il 31 dicembre 1984 e, comunque, con il 30 giugno 1985.

Tanto si evince dall'art.1 del decreto-legge 11 gennaio 1985 n.2, norma che espressamente proroga "fino al 31 dicembre 1985" il trattamento economico provvisorio del personale statale, come determinato, fra l'altro, dall'art.4 della legge n.79 del 1984 citata.

A sua volta, la legge 8 marzo 1985, n.72 converte, nell'art.1, senza alcuna modifica sul punto, il suddetto decreto-legge ; si che, nel momento in cui la stessa legge, nel suo art.2, estende, a partire dal 1° luglio 1985, ai dirigenti di cui all'art.18 della legge 20 marzo 1975 n.70 le misure e la disciplina del trattamento economico spettante ai dirigenti dello Stato, vi ricomprende, di necessità, anche i benefici prorogati al 31 dicembre 1985 e, quindi, anche il compenso incentivante e l'assegno temporale dei dirigenti statali.

Successivamente, il trattamento economico come sopra determinato è stato ulteriormente prorogato: dapprima - e fino al 30 aprile 1986 - per effetto del decreto-legge 28 febbraio 1986 n.49 recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego" e convertito nella legge 18 aprile 1986 n.120; poi, con l'art.1 della legge 11 luglio 1986 n.341, di conversione del decreto-legge 10

maggio 1986 n.154, recante “Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparati”, si è prevista la proroga del ripetuto trattamento economico provvisorio ( come determinato, cioè, dall’articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985 n. 2) “fino alla entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, con l’incremento del 42 per cento a decorrere dal 1° maggio 1986”.

8. Tuttavia, tenuto conto di quanto più sopra diffusamente argomentato, ai fini di stabilire se il compenso incentivante, come pure l’assegno temporale, siano da includere nella retribuzione pensionabile rilevante ai sensi dell’art.30 del regolamento del Fondo integrativo del soppresso INAM, ciò che occorre, in primo luogo e in ogni caso, verificare è se i ripetuti emolumenti – o, comunque, i compensi di carattere fisso e continuativo - siano qualificati come pensionabili da una fonte legale riferibile alla generalità dei dirigenti in servizio degli enti “parastatali”, fra i quali rientrano gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Solo in presenza di un provvedimento normativo che costituisca tale qualità pensionabile può, invero, giustificarsi l’intervento del giudice inteso a stabilire, attraverso la verifica della disciplina relativa alle concrete modalità di erogazione di un determinato compenso, se si sia verificato l’ulteriore presupposto – il trattarsi, cioè, di un compenso corrisposto con carattere fisso e continuativo – richiesto dagli artt. 5 e 30 del regolamento INAM, nella loro parte ancora vigente, secondo l’ambito di ultrattività più sopra descritto.

Ora, se si ha riguardo al contenuto delle norme della legge n.79 del 1984, non può non rilevarsi che, nel ridisciplinare il trattamento economico dei dirigenti dello Stato, che si proponeva (sia pure provvisoriamente) di adeguare e migliorare, il legislatore ha dettato, per ciascuna delle componenti di tale trattamento, così come da esso individuate, specifiche, distinte disposizioni – nell’art.1 per gli “stipendi iniziali annui lordi” , negli artt.2 e 3 per “la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario” , nell’art.4, per “ il compenso incentivante la produttività” (già previsto dalla legge n.312 del 1980 a favore di una parte del personale statale) e per “l’assegno temporale mensile” di nuova istituzione – salvo, poi, a stabilire che la sola delle componenti anzidette che

rileva ai fini pensionistici, è costituita dai “nuovi stipendi”. Inequivoco, in tal senso, è il disposto dell’art.5 della stessa legge che, difatti, menziona unicamente questa “voce” del complessivo trattamento economico come avente effetto, fra l’altro, *“sul trattamento ordinario di quiescenza, ... nonchè sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi”*.

A loro volta, i successivi interventi legislativi che hanno prorogato nel tempo i benefici economici previsti nella ripetuta legge n.79 del 1984, estendendone, nel contempo, l’applicazione al settore del “parastato”, non hanno apportato innovazioni in ordine alla pensionabilità di emolumenti diversi dallo stipendio mensile.

In particolare, una innovazione di tale contenuto non è riscontrabile nell’art.3, primo comma, del decreto legge 16 settembre 1987 n.379, nel testo sostituito dall’art.1 della legge di conversione 14 novembre 1987 n.468 e, poi ulteriormente modificato dall’ intervento della Corte costituzionale ( la quale, con la sentenza n.1 del 1991, lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui “non dispone, a favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall’applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982 n.681, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982 n.869, della legge 17 aprile 1984 n.79, del decreto legge 11 gennaio 1985 n.2, convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985 n.72, del decreto legge 10 marzo 1986 n.154, convertito con modificazioni, in legge 11 luglio 1986 n.341, a decorrere dal 1° marzo 1990”), dal momento che la norma in questione fa, anch’essa, testuale riferimento soltanto agli “stipendi” come base di calcolo della pensione dei dirigenti statali (e di quelli collegati ed equiparati) e non anche alle altre competenze che pure compongono, come sopra riferito, il trattamento economico complessivamente attribuito ai dirigenti medesimi; per cui non possono farsene derivare le conseguenze che parrebbe volerne trarre l’ordinanza della Sezione lavoro.

Tutto ciò posto, non resta che concludere nel senso che – una volta soppressi gli organi che potevano stabilire la “utilità” di determinati compensi ai fini delle prestazioni pensionistiche del Fondo integrativo del disciolto INAM - potranno essere computati nella “retribuzione

pensionabile”, rilevante ai sensi dell’art.30 del regolamento istitutivo, soltanto i miglioramenti stipendiali, gli assegni personali pensionabili e le competenze, di carattere fisso e continuativo, corrisposte ai dipendenti in servizio, che siano espressamente qualificate come pensionabili da provvedimenti normativi riferibili al personale degli enti “parastatali”.

Una simile rilevanza, come si è detto, non è attribuibile al compenso incentivante la produttività, come pure all’assegno temporale mensile previsti dall’art.4 della legge n.79 del 1984 e successive proroghe, stante l’esplicito disposto dell’art.5 della stessa legge e la mancanza, nell’ambito della successiva legislazione di settore, di altre diverse disposizioni che espressamente li qualificano come pensionabili.

9. Alla luce del regime normativo descritto - ove il dato assunto quale indice discriminante dell’intervento previdenziale risulta essere non tanto (e, comunque, non solo) il carattere di fissità e continuità dei compensi erogati ai dirigenti in servizio, bensì l’esistenza di una specifica previsione di pensionabilità dei compensi medesimi riservata al legislatore - diventano influenti le considerazioni svolte dalla sentenza d’appello a proposito della riconoscibilità, al compenso incentivante per cui è causato, del carattere di emolumento fisso e continuativo.

10. Si aggiunga che non ha fondamento giuridico la tesi di parte resistente, secondo la quale l’art.12 della legge 30 aprile 1969 n.153, nello stabilire che qualsiasi corrispettivo pagato a fronte di prestazioni di lavoro subordinato deve essere assoggettato a contribuzione previdenziale e nell’elencare, secondo un catalogo tassativo, le voci di compenso escluse dalla retribuzione, configurerebbe la pensionabilità di “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro”. Assorbente, in proposito, è il rilievo che si tratta di una disciplina (poi sostituita dall’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n.314) dettata per la determinazione della base utile al prelievo contributivo per i rapporti di lavoro dei dipendenti di datori di lavoro privati e che diverso è il sistema di finanziamento e di alimentazione previsto dall’art.75 della legge n.761 del 1979, ripetutamente citata, per sostenere le prestazioni (e le riliquidazioni di pensione) poste a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l’INPS.

Ne deriva che la impugnata sentenza, nella parte in cui ha riconosciuto la computabilità del compenso incentivante di cui all'art.4 della legge n.79 del 1984, ai fini della riliquidazione della pensione integrativa della odierna resistente, fondando tale conclusione (solo) sul ritenuto carattere fisso e continuativo dell'emolumento, deve essere cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa va decisa nel merito (art.384, primo comma, c.p.c.) con il rigetto della relativa domanda di Angiolina Piccone.

Sussistono evidenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.

### PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di Angiolina Piccone, relativa al compenso incentivante.


Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2005


Il Presidente



Il Cons.estensore



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, 13 DIC. 2005

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

